CAMERA DEI DEPUTATI N. 2067

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STRADA

Norme in materia di consorzi idraulici di terza categoria

Presentata il 22 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In base allo statuto del consorzio idraulico di terza categoria del fiume Adda fra Cassano d'Adda e Pizzighettone, approvato dall'assemblea generale nell'adunanza del 14 marzo 1959 e omologato dal Ministero dei lavori pubblici con nota 30 dicembre 1960, n. 6307, Div. XII, è stato istituito un consorzio con lo scopo, fra l'altro, di sistemazione del fiume Adda, di richiedere la concessione dell'esecuzione delle opere, di provvedere alle riparazioni straordinarie dell'alveo (articolo 3).

Da parecchi anni però l'attività concreta del consorzio in oggetto è di fatto inesistente e si limita alla riscossione dei tributi; nessun progetto e nessun intervento di sistemazione spondale è stato effettuato almeno negli ultimi cinque anni; l'assemblea del consorzio, il consiglio dei delegati ed anche il consiglio di amministrazione non vengono più convocati da tempo immemore; il presidente *pro tempore* è di fatto introvabile presso la propria sede istituzionale; di fatto il consiglio rimane in piedi per pagarsi quasi esclusivamente le spese vive di sussistenza; il perimetro consorziale, stabilito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 261, è ormai artificioso e non corrispondente alla mutata situazione urbanistica e territoriale e comunque tale suddivisione è da ritenersi ingiustificata e iniqua. In questa o simili condizioni si trovano ormai molti consorzi idraulici in tutta Italia.

Peraltro l'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevede già la soppressione dei consorzi idraulici e quindi anche di quello in oggetto, con contestuale abrogazione delle disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relative alla costituzione degli stessi consorzi.

Tale disposizione, che doveva entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 1990, non ha ancora trovato efficacia in quanto non si è provveduto per tempo alla emanazione dei necessari provvedimenti previsti dall'articolo 34 della citata legge n. 183 del 1989 e quindi il consorzio sta svolgendo la propria (in)attività in regime di sostanziale *prorogatio*.

La presente proposta di legge si inserisce perfettamente nel contesto della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo, in quanto prevede la trasformazione degli enti consortili soppressi (naturalmente solo quelli che hanno una struttura e che soprattutto funzionano) in nuclei operativi decentrati dello Stato o delle regioni, in base al bacino di competenza, specificatamente preposti alla sorveglianza dei fiumi (polizia idraulica, protezione civile, eccetera) ed alla manutenzione ordinaria delle opere idrauliche fluviali.

È largamente sperimentato e risaputo che le sopraelencate funzioni, se svolte da organismi non presenti direttamente sul territorio interessato, perdono gran parte della loro efficacia. Si ritiene pertanto che la presente proposta di legge sia rispondente a tutte le esigenze finora presentate dai consorziati e dal personale dipendente dei consorzi idraulici, nonché all'interesse alla conservazione dell'ambiente fluviale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1

1. Le funzioni dei consorzi idraulici di terza categoria, già soppressi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono trasferite rispettivamente allo Stato e alle regioni per quanto di rispettiva competenza ai sensi della citata legge n. 183 del 1989. L'identificazione delle funzioni e delle modalità del loro esercizio e l'identificazione dei relativi beni sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all'identificazione si provvede al trasferimento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e possono essere delegate alle regioni competenze dello Stato nella materia oggetto della presente legge.

2. Al fine di salvaguardare il patrimonio umano e professionale dei consorzi, nonché esperienze specifiche, e di garantire la continuità dei servizi offerti, gli organi dei consorzi soppressi, anche dopo il completamento della liquidazione ed il passaggio delle consegne, continueranno a funzionare quali nuclei operativi, dello Stato o delle regioni, per la sorveglianza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Gli organi dei consorzi di terza categoria di fiumi e torrenti ricadenti in bacini interregionali continueranno a funzionare come nuclei operativi della regione il cui territorio è maggiormente interessato dal corso d'acqua.

3. Il personale dei consorzi di cui al comma 1 continuerà a prestare servizio presso gli organi di appartenenza anche dopo la loro trasformazione in nuclei ope-

rativi, fatta salva la facoltà di chiedere il trasferimento, secondo le norme vigenti, presso le prescelte amministrazioni di destinazione.

4. Gli organi dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria assicurano lo svolgimento delle funzioni precedentemente espletate e continuano a riscuotere i contributi previsti dalla legislazione istitutiva fino all'identificazione di cui al comma 1.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2067
Lire 500